

Pubblicato il 20/01/2022

N. 00682/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03514/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3514 del 2016, proposto da
Silvana Terracciano, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Mancini, presso il cui studio in
Roma, via della Consulta, 50, è elettivamente domiciliata;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12;

per l'accertamento

e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di
oneri per il condono edilizio prot. 196080 del 27.09.86, che si è concluso con la D.D. di rigetto n.
92 del 21.03.2005, e prot. 88271 del 3.03.2004, che si è concluso con la D.D. di rigetto n. 87 del
21.03.2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La signora Silvana Terracciano, odierna ricorrente, agisce per l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme da essa versate, quale erede del coniuge, a titolo di oblazione in relazione a due pratiche di condono edilizio presentate dal defunto marito.

A tal fine rappresenta che le due domande, n. 196080 di protocollo del 27 settembre 1986 e n. 88271 di protocollo del 3 marzo 2004, sono state, rispettivamente, respinte con determine dirigenziali n. 92 e n. 87 del 21 marzo 2005.

La ricorrente evidenzia poi come, dopo aver impugnato i due provvedimenti di rigetto di condono davanti al Tar, in seguito demoliva i manufatti ritenuti non sanabili dal Comune e rinunciava all'impugnativa giurisdizionale proposta.

Da ultimo espone di aver domandato, con lettera raccomandata inviata il 16 maggio del 2014, la restituzione delle somme versate a titolo di oblazione, oltre interessi da calcolarsi dalla data dei singoli pagamenti al saldo, e di aver reiterato la richiesta in data 22 maggio 2015.

Nel merito la ricorrente sostiene che alla fattispecie in esame si applichi il termine decennale di prescrizione anziché quello triennale, di cui all'art. 35 L. n. 47/1985, che trova, invece, applicazione esclusivamente nelle ipotesi di silenzio-assenso formatosi sulla domanda di sanatoria edilizia e non, come nel caso di specie, nelle ipotesi di diniego espresso sulle istanze di condono.

L'Agenzia delle entrate, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza dell'1 gennaio 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In primo luogo occorre rilevare come alla fattispecie in esame si applichi il termine ordinario decennale di prescrizione e non quello triennale, previsto dall'art. 35, co. 17, della l. n. 47/1985, invocato dall'Amministrazione resistente nei suoi scritti difensivi.

La disposizione richiamata, infatti, stabilisce che *“decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a congruaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al congruaglio o al rimborso spettanti”*.

Come costantemente rilevato in giurisprudenza, dunque, il detto termine triennale di prescrizione trova applicazione nel solo caso ivi espressamente disciplinato, ossia quello di somme dovute a congruaglio, scaturenti dal silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria

Ne discende, attesa la sostanziale specialità della norma, l'inapplicabilità del termine breve ai casi in cui, come quello in esame, il procedimento di condono si sia definito con provvedimento di rigetto.

In tali ipotesi, in cui il diniego importa l'insorgere di un diritto al rimborso di oneri indebitamente versati, l'azione per la ripetizione di quanto versato si prescrive nell'ordinario termine decennale (cfr. (cfr., *ex multis*, Tar Sicilia, Catania, 30 novembre 2021, n. 3581, Tar Puglia, Bari, sez. I, 24 maggio 2018, n. 753, Tar Lazio, Roma, sez. II, 5 maggio 2014, n.4629).

Tale termine decorre, ordinariamente, dal momento in cui l'Amministrazione adotta il provvedimento di rigetto del condono.

Laddove tuttavia, come nel caso in esame, il provvedimento di diniego sia fatto oggetto di ricorso giurisdizionale, il termine, come sostenuto dalla ricorrente con memoria depositata in data 9 dicembre 2021, comincerà a decorrere dal momento in cui il giudizio risulti definito, ciò che nel caso in esame è avvenuto il 13 dicembre 2011, a mezzo di notifica, da parte della signora Terracciano, della rinuncia al ricorso, a cui è conseguita l'estinzione del giudizio.

Come già osservato in giurisprudenza, infatti, in caso di contestazione del provvedimento di diniego di condono in sede giurisdizionale, il termine di prescrizione del diritto al rimborso, in applicazione del noto principio "*Contra non valentem agere non currit praescriptio*", comincia a decorrere solo dal momento della definizione del giudizio intrapreso (cfr. Tar Campania, Salerno, 25 marzo 2010, n. 2338).

E infatti, sino alla definizione, ancorché in rito, del ricorso avverso il diniego di condono, persiste una oggettiva incertezza in ordine alla spettanza o meno, al ricorrente, del diritto di rimborso, diritto che, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare non sussistente o ricorrente in misura minore.

L'eventuale presentazione di una domanda di restituzione dell'oblazione in pendenza di gravame, inoltre, potrebbe essere interpretata come una sostanziale acquiscenza al diniego di condono, influenzando sulla stessa procedibilità dell'azione di annullamento pendente davanti al giudice amministrativo.

Il termine di prescrizione decennale, che aveva quindi cominciato a decorrere dal marzo 2011, non era evidentemente decorso al momento della presentazione della relativa domanda all'Agenzia delle Entrate, avvenuta in data 22 maggio 2015.

La ricorrente ha dunque diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di oblazione.

Circa la data di decorrenza degli interessi legali sulle somme a restituirsi va rimarcato, come chiarito dalla Suprema Corte, che: "*nell'ipotesi d'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., il debito dell'accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, atteso che all'indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede - in senso soggettivo - dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda. Sicché l'art. 2033 c.c., applicabile anche nel caso in cui sia sopravvenuta la causa che renda indebito il pagamento, esclude che la decorrenza degli interessi possa essere anticipata rispetto al momento della proposizione della domanda giudiziale*" (cfr. Cass. S.U. 25 giugno 2009, n. 14886).

L'Amministrazione deve quindi essere condannata alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo, illegittimamente denegato, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (da intendersi come data di notificazione del ricorso introduttivo) al saldo, in applicazione dell'art. 2033 del codice civile, in materia di indebito oggettivo di buona fede.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna l'amministrazione finanziaria intimata al rimborso della somma di cui all'istanza di restituzione avanzata dalla ricorrente unitamente agli interessi legali dalla data della notifica del ricorso introduttivo e sino al soddisfo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Maria Rosaria Oliva, Referendario

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO